



COMUNE di FABRIANO

Settore Risorse comunali-Patrimonio, Servizi Cimiteriali e Servizi
Demografici e Statistici

Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali

E p.c.

al Sindaco
al Segretario Comunale

Oggetto: Approvazione bilancio consolidato anno 2021. Riscontro affermazioni consiglio comunale del 27/09/2022 in merito all'ASP "Vittorio Emanuele II".

Nella seduta consiliare del 27/09/2022 è stato discusso ed approvato il bilancio consolidato 2021 che include, per la prima volta, l'ASP "Vittorio Emanuele II" sia nel Gruppo amministrazione Pubblica che nel perimetro di consolidamento. L'attuale dirigente dei servizi finanziari, chiamata a rispondere a specifica domanda posta in merito da un consigliere comunale durante la seduta consiliare, ha motivato tale decisione in quanto l'ASP è da considerare **ente strumentale partecipato direttamente** dal Comune di Fabriano, essendo la stessa costituita ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale n. 5/2008 come riportato nel comma 1, punto 1 del proprio Statuto.

A tal proposito la scrivente, in qualità di Dirigente dei Servizi finanziari dal 02/10/2006 al 03/09/2021, e responsabile della elaborazione e sottoscrizione dei precedenti bilanci consolidati del Comune di Fabriano, ritiene doveroso precisare quanto segue.

L'ASP "Vittorio Emanuele II" di Fabriano deriva dalla **trasformazione** dell'ex IPAB "Vittorio Emanuele II" la cui storia ed origine viene dettagliatamente riportata all'art. 2 dello stesso Statuto.

La trasformazione dell'ex IPAB in ASP è stata eseguita nell'ambito del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) stabilito dal D.Lgs n.207/2001 e disciplinato dalla Legge Regionale Marche n.5 del 26/02/2008 di sua attuazione che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2, prevede **l'obbligo di trasformazione** delle ex IPAB in ASP oppure la loro **estinzione** in caso di accertata impossibilità ad operare la trasformazione in ASP.

A tal proposito si porta a conoscenza che la scrivente ha partecipato agli incontri Comune -Regione riguardanti la procedura di trasformazione dell'IPAB in ASP che si sono svolti tra il 2012 e il 2013. La Regione Marche, con propria **Deliberazione di Giunta n. 476 del 03/04/2013**, (che si allega in copia alla presente) ha poi deciso ed approvato la **trasformazione** dell'IPAB "Vittorio Emanuele II" in Azienda pubblica di Servizi alla persona "Vittorio Emanuele II" e il relativo Statuto, in luogo della sua estinzione.

L'art.10 della L.R. n.5/2008 disciplina invece la possibilità per i Comuni di istituire **nuove Aziende** per la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, come fatto ad esempio dal Comune di Jesi unitamente ad altri comuni del territorio per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'Ambito 9. Tale ASP ha una propria assemblea dei soci composta da tutti i sindaci dei comuni aderenti che è svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei confronti del CdA.

Ma l'ASP "Vittorio Emanuele II" deriva dalla trasformazione dell'ex IPAB, opera in contibuità con la stessa, come previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 della L.R. n.5/2008 e del D.Lgs n.207/2001 (vedi artt. 4 e 5), e non è una Azienda di nuova costituzione istituita dal Comune di



COMUNE di FABRIANO

Settore Risorse comunali-Patrimonio, Servizi Cimiteriali e Servizi
Demografici e Statistici

Fabriano ai sensi dell'art.10 della succitata Legge Regionale, a cui erroneamente l'art.1 comma 1 del vigente Statuto dell'ASP fa riferimento invece dell'art.1 della L.R. n.5/2008.

Quanto sopra emerge evidente anche dalla lettura dello stesso Statuto che all'art.1, comma 2 recita:” *L'Azienda nasce per trasformazione dell'IPAB struttura polifunzionale “Vittorio Emanuele II” e in rapporto di completa continuità con l'IPAB dalla quale trae origine denominata nel prosieguo per semplicità ASP.”*

E inoltre:”.... l'ASP nell'ambito della propria autonomia, adotta tutti gli atti anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale, nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi” (art.1, co.5 dello Statuto).

Ciò chiarito si fa presente che il bilancio consolidato viene elaborato secondo i criteri e le modalità riportate nell'Allegato n.4/4 al D.Lgs n.118/2011 e smi, aggregando i bilanci degli enti, aziende e società inseriti nel perimetro di consolidamento, che a loro volta vengono individuati tra quelli che compongono il gruppo amministrazione pubblica.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione** (paragrafo 2 dell'Allegato n.4/4).

Quindi gli enti e gli organismi strumentali, le società possono essere inseriti nel “gruppo amministrazione pubblica” soltanto se sono **controllati** o **partecipati** dall'amministrazione pubblica capogruppo.

Vengono inclusi nel gruppo di amministrazione pubblica gli **enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo (Comune di Fabriano)** che si dividono in due categorie:

- **enti strumentali controllati** nei cui confronti l'ente capogruppo (Comune di Fabriano) esercita una qualsivoglia forma di controllo o influenza dominante sulle decisioni dell'ente strumentale (art.11-ter comma 1 del D.Lgs n.118/2011 e Paragrafo 2 Punto 2.1 dell'Allegato n.4/4);
- **enti strumentali partecipati** nei cui confronti la capogruppo (Comune di Fabriano) ha una partecipazione ma non esercita il controllo (art.11-ter comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e Paragrafo 2 Punto 2.2 dell'Allegato n.4/4).

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 25/07/2022 l'ASP “Vittorio Emanuele II” è stata inserita nel Gruppo Amministrazione Pubblica ed anche nel perimetro di consolidamento, in quanto è stata considerata ente strumentale **direttamente partecipato** dal Comune di Fabriano ai sensi dell'art.11-ter comma 2 del D.Lgs n.118/2011 e Paragrafo 2 Punto 2.2 dell'Allegato n.4/4, e quindi inserita nel bilancio consolidato 2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 27/09/2022, ed erroneamente considerata partecipata direttamente al 100% dal Comune di Fabriano nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ma l'ASP “Vittorio Emanuele II” non può essere definita **ente strumentale partecipato** poiché, per quanto sopra esposto, è pacifico che la stessa non è una Azienda di nuova costituzione istituita dal Comune di Fabriano ai sensi dell'art.10 della succitata Legge Regionale ma deriva dalla



COMUNE di FABRIANO

Settore Risorse comunali-Patrimonio, Servizi Cimiteriali e Servizi
Demografici e Statistici

trasformazione dell'IPAB struttura polifunzionale "Vittorio Emanuele II" (in cui il Comune di Fabriano non aveva alcuna partecipazione) *e in rapporto di completa continuità con l'IPAB dalla quale trae origine*, come scritto sia nel vigente Statuto che nella DGR n.476 del 23/04/2013 che ne ha approvato la trasformazione in applicazione del combinato disposto degli artt.1 e 2 della L.R. n.5/2008 e del D.Lgs n.207/2001 (vedi artt. 4 e 5).

Né l'ASP "Vittorio Emanuele II" può essere considerata **ente strumentale controllato** poiché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al Paragrafo 2 Punto 2.1 dell'Allegato n.4/4 anche perché la vigilanza ed il controllo sulla stessa vengono esercitati dalla Regione Marche ai sensi dell'art.19 della L.R. n.5/2008.

Per tali motivazioni la scrivente, in qualità di dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Fabriano dal 02/10/2006 al 03/09/2021, ha ritenuto di non inserire l'ASP "Vittorio Emanuele II", costituita per trasformazione dell'ex IPAB "Vittorio Emanuele II", sia nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) sia nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato del Comune di Fabriano anni 2016-2019, in quanto la stessa **NON** può essere considerata né ente strumentale controllato né ente strumentale partecipato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11-ter del D.Lgs n. 118/2011 e del Paragrafo 2, Punto 2 del principio contabile di cui all'Allegato n.4/4 al D.Lgs n.118/2011 e smi, poiché non ne ricorrono i presupposti giuridici.

Ciò esposto la scrivente conferma la correttezza del proprio operato nell'elaborazione dei bilanci consolidati del Comune di Fabriano per le annualità 2016 -2019.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott.ssa Immacolata De Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa